

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:
MUTUTARIO

nei confronti di:
BANCA SPA

PARTE ATTRICE -

PARTE CONVENUTA -

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

In via principale

1. *Accertare, anche per tramite di CTU, l'usura ab origine nonché il concreto travalicamento del tasso soglia da parte della banca valutando concretamente i tassi d'interesse applicati e i costi per l'estinzione anticipata e la rinegoziazione del mutuo, considerando anche che al momento della pattuizione il tasso di mora o il tasso corrispettivo risultava singolarmente superiore al tasso soglia*

2. *accertare che l'art.5 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, prevede che il tasso di mora non sostituisce il corrispettivo; conseguentemente, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma disporre la restituzione degli interessi illegittimamente pagati;*

In via subordinata

3. *accertata l'indeterminatezza contrattuale del mutuo, indeterminatezza riscontrata sia nel contratto di mutuo che nella successiva rinegoziazione, dovuta all'inesistenza e/o lacunosità di clausole indicanti l'applicazione dell'ammortamento alla francese, e accertata per tramite di CTU che il piano di ammortamento predisposto dalla banca ha comportato effetti anatocistici non corrispondenti alle pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di mutuo, riconteggiare gli interessi ai sensi dell'art. 1284 3° comma cpc; conseguentemente condannare la banca alla restituzione della differenza dovuta applicazione degli interessi ultralegali;*

4. *Nella sola denegata ipotesi di rigetto delle domande, anche alla luce dell'assenza della banca nel procedimento di mediazione, voglia l' On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite ed esporre cortesemente in sentenza le motivazioni per le quali abbia ritenuto le direttive della Banca di Italia prevalenti sulla Giurisprudenza indicata in atti;*

5. *con vittoria di spese ed onorari di causa, anche di mediazione;*

In via istruttoria :nominare Consulente Tecnico d'ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali fonte di prova della pretesa attorea.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

1) *Respingere tutte le domande formulate ex adverso in quanto destituite del benché minimo fondamento in fatto e diritto.*

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani, 06 ottobre 2015 n. 11139

2) *Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare gli attori al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in somma pari ad un multiplo dei compensi che saranno liquidati a titolo di spese di lite.*

3) *In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Le domande di parte attrice si fondano sul fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione con la Banca convenuta del contratto di mutuo in data 15/1/2005 supererebbero il tasso soglia anti-usura in vigore in quel trimestre, con conseguente gratuità del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. La tesi è stata supportata da una consulenza stragiudiziale ed un parere pro veritate prodotti sub docc. 4.

Il contratto di mutuo in questione prevede un tasso di interesse corrispettivo variabile, pari alla data di stipula al 3,60 % e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti, uguale quindi al 5,60% (vedi doc. 1 att.) .

La stessa parte attrice indica che il tasso soglia di riferimento è pari al 5,76% (v. citazione, pag. 2), di modo che né il tasso corrispettivo, né quello di mora convenuti sono usurari.

La domanda di cui al punto 1 è pertanto infondata.

2. Parte attrice ha quindi effettuato un'operazione inspiegabile: ha sommato tra loro 2 volte il valore del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora, ottenendo così la misura del 12,80% (3,60 + 3,60 + 5,60), tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, indicato nella misura del 5,76% (v. citazione, pagg. 3 e 4).

Ma l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

Nel caso di specie, inoltre, la parte ha considerato addirittura 2 volte il tasso corrispettivo, in maniera davvero incomprensibile, andando al di là dell'analisi operata dal suo stesso consulente.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani, 06 ottobre 2015 n. 11139

In altri termini, il preteso tasso usurario del 12,80% semplicemente non esiste in relazione al mutuo oggetto di causa, non è mai stato convenuto dalle parti.

In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15.

L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

Al contratto oggetto di causa è applicabile, in ragione dell'epoca di stipula l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000, con la conseguenza che correttamente l'eventuale interesse di mora sarebbe stato applicato sull'intero ammontare della rata non pagata alla scadenza, compresa la quota interessi.

Ma come sopra dimostrato ciò non significa che si debba sommare la misura percentuale dell'interesse corrispettivo e quella dell'interesse di mora e ciò non comporta di per sé alcuna usura. La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria.

Anche la domanda n. 2 di parte attrice deve quindi essere rigettata.

Nel caso di specie, inoltre, la palese erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l'esperibilità di una c.t.u., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa. In questo giudizio, quindi, non viene nemmeno in questione la formula da utilizzare per il calcolo del TEG applicato al mutuo oggetto di causa, giacché la parte è venuta meno al proprio onere di operare una attendibile allegazione circa il superamento del tasso soglia.

3. La memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice ha palesemente violato i limiti funzionali imposti dalla norma citata ed ha altresì ignorato l'espressa richiesta del giudice volta al rispetto di quei limiti, formulata con l'ordinanza del 9/6/2015. La memoria di 14 pagine depositata l'8/7/2015 infatti contiene soprattutto ampie repliche alle difese di parte convenuta e reiterazioni delle argomentazioni già contenute in citazione, con numerosi richiami giurisprudenziali, ciò che appartiene propriamente alle difese conclusionali.

Nella memoria in questione la parte ha inoltre formulato una domanda completamente nuova, relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo a motivo dell'ammortamento alla francese in esso previsto, il quale comporterebbe anche l'applicazione di anatocismo. Si tratta non di una domanda modificata rispetto a quelle originariamente inserite in citazione, ma di una domanda del tutto nuova non derivante dalle eccezioni di controparte e quindi inammissibile, anche alla luce della recente sentenza 12310/2015 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani, 06 ottobre 2015 n. 11139

4. Non sussiste alcuna ipotesi, ex art. 92 c.p.c., per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014.

La liquidazione tiene conto dell'assenza di attività istruttoria e della forma orale della fase decisoria.

Inoltre la palese infondatezza della tesi sostenuta da parte attrice è stata ormai dichiarata da decine di pronunce di merito, che hanno avuto ampia diffusione nel settore del diritto bancario.

Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

A ciò si aggiunga l'incomprensibile somma operata dalla parte, laddove ha considerato 2 volte il tasso corrispettivo, oltre all'interesse di mora.

Ancora va considerato che la parte non solo non ha rispettato la funzione propria assegnata dalla legge processuale alle memorie di trattazione ma anche ignorato l'espressa richiesta del giudice in tale senso.

Parte attrice ha quindi agito in giudizio con inescusabile colpa grave, alimentando un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate. La stessa deve pertanto essere condannata a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art.96 c.p.c., che in via equitativa si liquida nel doppio delle spese processuali.

Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile:

- 1) rigetta le domande di parte attrice di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice di cui al punto 3 delle conclusioni;
- 3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 4) condanna altresì parte attrice a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 7.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 6 ottobre 2015
Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*